



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi del Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998
e della Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30.04.2014

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	3
Art. 1 Natura ed ambito di applicazione	«	3
Art. 2 Finalità	«	3
Art. 3 Definizioni	«	4
Art. 4 Criteri per l’individuazione delle aree mercatali e fieristiche	«	5
Art. 5 Commissione Comunale Consultiva	«	5
Art. 6 Rilascio dei pareri	«	6
Art. 7 Competenze degli uffici comunali	«	6
Art. 8 Esercizio del commercio su aree pubbliche	«	6
TITOLO II – COMMERCIO SU POSTEGGI	Pag.	7
Art. 9 Svolgimento, caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato settimanale	«	7
Art. 10 Utilizzazione dell’area del mercato	«	7
Art. 11 Imprenditori agricoli	«	8
Art. 12 Uso dei veicoli	«	9
Art. 13 Verifica delle presenze	«	9
Art. 14 Posteggi liberi. Pubblicità	«	10
Art. 15 Presenza dell’operatore commerciale	«	10
Art. 16 Attività con il sistema del battitore	«	10
Art. 17 Esibizione dei documenti autorizzativi	«	10
Art. 18 Variazioni, dimensionamento e localizzazione dei posteggi	«	10
Art. 19 Trasferimenti per miglioria	«	10
Art. 20 Autorizzazione su posteggi dati in concessione Criteri di assegnazione. Durata e rinnovo. «	«	11
Art. 21 Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione	«	11
Art. 22 Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio	«	12
Art. 23 Revoca dell’autorizzazione d’esercizio	«	12
TITOLO III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	Pag.	13
Art. 24 Commercio al dettaglio in forma itinerante	«	13
Art. 25 Autorizzazione per commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Modalità di rilascio. «	«	13
Art. 26 Autorizzazione per commercio su aree pubbliche. Subingresso. Reintestazione. Sospensione. Revoca.	«	14
TITOLO IV – MERCATI STRAORDINARI, FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	Pag.	14
Art. 27 Mercati straordinari	«	14
Art. 28 Fiere e manifestazioni temporanee	«	15
Art. 29 Posteggi per fiere e manifestazioni temporanee	«	15
TITOLO V – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE	Pag.	16
Art. 30 Aree e posteggi fuori mercato	«	16
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	Pag.	16
Art. 31 Obblighi tributari	«	16
Art. 32 Norme igienico sanitarie	«	16
Art. 33 Disposizione in materia di pubblica incolumità	«	17
Art. 34 Criteri di spostamento degli operatori	«	17
Art. 35 Divieti	«	18
Art. 36 Carta di esercizio, assolvimento degli obblighi, SCIA	«	18
Art. 37 Vigilanza	«	18
Art. 38 Sanzioni	«	19
Art. 39 Disposizioni finali. Entrata in vigore	«	19
Allegato “A”	Pag.	20
Allegato “B”	Pag.	21
Allegato “C”	Pag.	22
Allegato “D”	Pag.	23
Allegato “E”	Pag.	24



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 NATURA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Per quanto riguarda la disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come d. lgs. 114/98), alla legge regionale della Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 (di seguito indicata come l.r. 6/10) e ai provvedimenti a queste collegati

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 2/02/2010, n.6 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"*, all'allegato "A" della D.g.r. 3/12/2008, n.VIII/8570 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 31/03/1998, n.114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e ss.mm.ii..

Esso disciplina:

- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo comune;
- Le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti di cui al punto precedente;
- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- Le modalità di svolgimento del mercato settimanale;
- Le modalità di svolgimento dell'attività sui posteggi dati in concessione;
- Le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale;

Le procedure di cui sopra sono improntate ai criteri di trasparenza e di semplificazione introdotti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 2 febbraio 2007, N. 1 *"Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia"* e dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità"*.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento del mercato settimanale sono disciplinati altresì dalle norme contenute nei vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche) nonché dalle Ordinanze che il Sindaco riterrà opportuno adottare per assicurare il buon funzionamento e lo svolgimento dello stesso.

Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo-

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 FINALITA'

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;



- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
- e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- f) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- h) disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- i) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 3 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- I) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- II) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- III) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi sulle aree a ciò destinate, da parte di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche.
- IV) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- V) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- VI) **per presenze in un mercato od in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- VII) **per presenze effettive in un mercato od in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in un mercato o in una fiera;
- VIII) **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;



- IX) **per posteggio fuori mercato (od extra mercatale) (od aree sparse) (o piazza morta):** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- X) **per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- XI) **per migliona:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- XII) **per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- XIII) **per settore merceologico:** l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- XIV) **per tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente;
- XV) **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- XVI) **per imprenditori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;
- XVII) **per legge regionale:** la Legge della Regione Lombardia, n. 6 del 2 febbraio 2010;
- XVIII) **per Registro Imprese:** il registro delle imprese di cui alla legge. n. 580/1993;
- XIX) **per ordinanza del Ministro della Sanità:** l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
- XX) **per S.U.A.P.:** lo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 4 ISTITUZIONE E MODIFICA DELLE INIZIATIVE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, sentiti i soggetti di cui all'art. 19 della l.r. 6/2010, provvede ad adottare i provvedimenti di istituzione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica alle stesse, sono stabiliti:

- a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;
- b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
- c) il numero dei posteggi, indicando se previsto, quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori

Art.5 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E FIERISTICHE

L'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, dovranno essere rispettate:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.



Art. 6 RILASCIO DEI PARERI

Ai sensi dell'Art. 19 II comma della legge reg. 6/2010, le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, sono tenute a rilasciare i pareri sulle sotto elencate materie:

- a) alla programmazione dell'attività;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 7 COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

Le competenze, in materia di commercio, spettano al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ed al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000.

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono di competenza dello Sportello Unico per le Imprese-Commercio (in prosieguo denominato S.U.A.P.):

- Rilascio delle autorizzazioni, e delle concessioni permanenti di posteggio e relative istruttorie;
- Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche;
- Convocazione delle associazioni di categoria;
- Ricevimento delle iscrizioni alla lista di spunta;
- Assegnazione dei posteggi;
- Espressione dei pareri sugli scritti difensivi;
- Emanazione delle ordinanze ingiunzioni e delle sanzioni accessorie;

Servizio di Polizia Locale:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività;
- Effettuazione della spunta;
- Assegnazione giornaliera dei posteggi;
- Redazione dei verbali di violazione.

Art. 8 ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo predeterminato o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso fruito in concessione.

L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone e di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti, in particolare a soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 20 della Legge Reg. 6/2010.

L'autorizzazione, di cui al precedente comma, consente ai titolari della stessa anche l'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione e la partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.



L'autorizzazione abilita altresì i titolari della stessa alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone o di capitali, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Le autorizzazioni, di cui ai precedenti commi, sono rilasciate, con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa regionale vigente.

Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, nonché per la creazione di posteggi fuori mercato, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

TITOLO II

COMMERCIO SU POSTEGGI

Art. 9 SVOLGIMENTO, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DEL MERCATO SETTIMANALE

L'ubicazione del mercato settimanale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda [Allegato "A"](#) del presente regolamento.

I singoli posteggi seguono una numerazione progressiva come meglio specificati nel predetto allegato.

Qualora il mercato venga a ricadere in giorno festivo in cui i negozi commerciali siano chiusi, il Comune può, a richiesta dei soggetti interessati, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso nella giornata immediatamente precedente.

Di ciò dovrà esserne data notizia agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio e con ogni altro mezzo idoneo.

L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati non sarà conteggiata.

Per garantire l'armonia e la funzionalità del mercato dovrà essere garantita una buona varietà di articoli posti in vendita.

Se il titolare dovesse arrivare dopo il termine riportato al punto g) dell'"Allegato A", questi sarà inserito all'ultimo posto della graduatoria degli spuntisti.

Scaduto l'orario di sgombero, l'area pubblica deve essere lasciata libera da veicoli, rifiuti prodotti o da qualsiasi altro materiale allo scopo di garantire la riapertura dell'area al transito veicolare senza alcun intralcio.

Nessun operatore o spuntista potrà abbandonare il proprio posteggio prima delle ore 13,00 salvo gravi e comprovati motivi. Tale autorizzazione sarà concessa da appartenenti al Servizio Polizia Locale.

Art. 10 UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL MERCATO

L'area del mercato è suddivisa in settori merceologici: il settore alimentare dove potranno accedere solo i commercianti su area pubblica che pongono in vendita o somministrano alimenti e bevande ed il settore non alimentare dove potranno accedere tutti gli altri commercianti.

Nell'atto istitutivo o di modifica del mercato può essere prevista la presenza di posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione all'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria, delle condizioni



eventualmente precisate nell'autorizzazione all'esercizio e dei regolamenti comunali specificati all'art.1 del presente.

I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con autoveicoli attrezzati come punti di vendita.

Lo spazio divisorio minimo – indicato alla lettera l) del predetto Allegato A - che i titolari dei posteggi devono assicurare tra un posteggio e l'altro, deve sempre essere lasciato libero da cose ed attrezzature.

Qualora il titolare del posteggio impieghi uno dei veicoli attrezzati e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto - se e quando sia possibile – a che la stessa sia ampliata o gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni tese a garantire l'accesso all'area del mercato ai mezzi di Polizia e Soccorso, oltre ai divieti posti a tutela delle zone aventi valore storico, artistico ed ambientale.

I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi reciprocamente il posto senza preventiva autorizzazione dei responsabili del mercato.

Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune-Ufficio S.U.A.P. specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia in caso di accoglienza alla richiesta assentita.

L'istanza dovrà essere scritta, in senso di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio, in alternativa, può essere allegata all'istanza stessa una dichiarazione di accettazione dello scambio dei posteggi.

Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della reciproca rinuncia alle originarie concessioni è competenza del responsabile del Servizio S.U.A.P..

Successivamente si procederà all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata della concessione rimane comunque invariata.

Nel consentire lo scambio dei posteggi, è obbligatorio tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, rispettando le specifiche tipologie.

Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza da terra di almeno cm. 50 e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. Per le calzature, le terraglie, le piante, i fiori e gli articoli per l'agricoltura è consentita l'esposizione a terra.

L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza minima di mt. 2,10 dal suolo, non deve sporgere dal limite del banco oltre cm. 80 e deve essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Le tende, gli ombrelloni, le strutture fisse e le aste reggi tenda non devono ostacolare il passaggio dei pedoni, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.

È vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata. È in ogni modo vietato appendere le merci oltre la linea del banco.

È vietato l'abbinamento dei banchi di vendita, anche se effettuati tra parenti titolari di una propria autorizzazione commerciale.

Per abbinamento s'intende il congiungimento di due o più banchi attigui in modo da utilizzare per l'esposizione dei prodotti anche i corridoi con la conseguente formazione di un unico banco di dimensione frontale maggiorata, nel quale operano due o più titolari di concessione.

Art. 11 IMPRENDITORI AGRICOLI

Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di vendita nel mercato settimanale, dovranno rivolgere istanza al Comune indicando il tipo di merce che intendono porre in vendita, autocertificando il possesso dei requisiti morali e dello status di imprenditore agricolo.

In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un anno e riguardare l'intero anno solare oppure per periodi limitati nell'anno.

Gli agricoltori, già concessionari di posteggio a carattere stagionale, acquisiscono il diritto ad ottenere il rinnovo della concessione per lo stesso periodo della stagione precedente; tale diritto deve essere fatto



valere, presentando al Comune – Ufficio S.U.A.P. richiesta di rassegnazione del medesimo posteggio almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di vendita, pena la decadenza.

Art. 12 USO DEI VEICOLI

È consentito l'ingresso nell'area mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, per il solo carico e scarico, eccetto i mezzi che costituiscono parte integrante dell'attività esercitata.

I veicoli, di cui al comma precedente, dovranno comunque abbandonare l'area almeno 30 min. prima dell'ora d'inizio del mercato e non potranno rientrare che al termine dell'orario specificato nell'Allegato "A" di cui al precedente art. 9.

Art. 13 VERIFICA DELLE PRESENZE

1. Dalle ore 07:30 alle ore 07:45 gli operatori non concessionari (spuntisti) che aspirano ad occupare per quel giorno i posteggi eventualmente non occupati, dovranno contattare gli agenti della Polizia Locale in servizio o il comando per apporre la propria firma su un registro apposito messo a disposizione dell'ufficio stesso, al fine di certificarne la presenza.
2. Alle ore 07:45 un addetto della Polizia Locale inizierà le operazioni di controllo per annotare le assenze dei titolari di posteggio.
3. In caso di assenza del titolare della concessione, i posteggi non occupati entro le 08:00 saranno assegnati agli spuntisti, secondo la graduatoria esistente presso l'Ufficio S.U.A.P. e presso il Servizio di Polizia Locale, rispettando la distinzione di settore merceologico. I titolari di posteggio in concessione dovranno facilitare l'accesso con i mezzi agli spuntisti, nello spazio loro assegnato entro le ore 08,00.
4. Gli spuntisti, alimentaristi e non alimentaristi, non potranno essere collocati in settori diversi da quelli indicati in autorizzazione.
5. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal Servizio Polizia Locale, entro le ore 08:00, sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - a. rispetto del settore merceologico ;
 - b. rispetto della tipologia merceologica di quel posteggio se prevista;
 - c. più alto numero di presenze effettive;
 - d. più alto numero di presenze;
6. la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. L'operatore spuntista ha l'obbligo di provvedere nella giornata di mercato a versare la tassa di occupazione suolo pubblico e quella relativa ai rifiuti solidi urbani, in base alle tariffe in vigore, mediante versamento direttamente all'addetto al Servizio di Polizia Locale che rilascerà ricevuta di pagamento. La ricevuta di pagamento sostituisce l'atto di concessione.
7. Le assenze di cui al comma 3°, per non essere conteggiate, debbono essere debitamente certificate al primo mercato utile.
8. All'assegnazione di cui al comma 3° del presente articolo, possono concorrere solo gli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che abbiano presentato all'Amministrazione comunale - Servizio S.U.A.P. apposita domanda in carta legale contenente le generalità complete, il numero di codice fiscale e i settori merceologici relativi ai generi di cui s'intende effettuare la vendita. Alla domanda deve essere allegata copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che l'operatore commerciale intende far valere.
9. Nel caso in cui, esaurite le operazioni di spunta, ci fossero ancora posteggi liberi, i responsabili del mercato potranno autorizzare l'occupazione di tali posti ad altri titolari di posteggio che ne facciano richiesta, sempre nel rispetto dei settori merceologici. Questi ultimi dovranno in ogni caso effettuare il pagamento di quanto dovuto direttamente all'addetto al Servizio di Polizia Locale nella giornata di mercato.
10. Agli spuntisti presenti che rifiutassero il posteggio resosi libero non sarà conteggiata la presenza effettiva .



11. Non è possibile cedere a qualsiasi titolo la posizione di spunta in quanto questa è strettamente legata all'impresa.

Art. 14 POSTEGGI LIBERI. PUBBLICITA'

Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione periodica relativa all'area di posteggio, l'Ufficio S.U.A.P. provvede alla pubblicazione di tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi, da assegnare in concessione, all'Albo pretorio del Comune per almeno 60 gg. con contestuale trasmissione dello stesso alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Ogni interessato può presentare al Comune-Ufficio S.U.A.P. domanda volta ad ottenere l'autorizzazione e la concessione del posteggio, entro il predetto termine di 60 gg. di pubblicazione dell'avviso pubblicato.

Art. 15 PRESENZA DELL'OPERATORE COMMERCIALE

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale, della carta d'esercizio e della dichiarazione annuale di assolvimento degli obblighi in originale.

In caso di svolgimento dell'attività da parte di socio, dipendente, collaboratore familiare, costoro devono essere in possesso dell'autorizzazione commerciale in originale, della carta d'esercizio in fotocopia con allegato il foglio aggiuntivo in originale e della dichiarazione annuale di assolvimento degli obblighi in originale.

In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio, deve essere sempre presente un addetto alle vendite.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono saper dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare a qualunque titolo, mediante modello 1 aggiuntivo - allegato alla Carta di Esercizio, come specificata all'Art.35 del presente regolamento.

Art. 16 ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del "battitore" non sono ammessi al mercato settimanale.

Art. 17 ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI AUTORIZZATIVI

Per tutta la durata del mercato, il titolare del posteggio e gli eventuali collaboratori devono essere in grado in qualsiasi momento di esibire, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione al commercio oltre ai documenti autorizzativi ed ai titoli abilitativi in originale previsti dalle vigenti normative.

Art. 18 VARIAZIONI, DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

Le variazioni del dimensionamento, singolo o complessivo, dei posteggi e la loro localizzazione, per comprovata necessità o a causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento, ma al mero aggiornamento delle planimetrie depositate agli atti comunali a cura degli uffici competenti.

Art. 19 TRASFERIMENTI PER MIGLIORIA

I commercianti su area pubblica - concessionari di posteggio nel mercato - al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare al Comune - Ufficio S.U.A.P. domanda al fine di ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili. Il criterio adottato per stilare la graduatoria è quello dell'anzianità comprovata dai documenti esistenti presso l'Ufficio Comunale preposto.

Le domande di trasferimento hanno priorità rispetto a quelle di nuova concessione.



Art. 20 AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE. CRITERI DI ASSEGNAZIONE. DURATA E RINNOVO

Il Comune deve dare avviso della selezione per assegnazione di posteggi, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione della stessa, anche mediante avvisi pubblici, informandone le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.

La domanda di autorizzazione e concessione periodica per l'occupazione di posteggi deve essere presentata al Comune Sportello SUAP entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui al primo comma.

Nella domanda, firmata digitalmente, corredata dagli estremi di pagamento dell'imposta di bollo, e da inviare al Comune esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 20 della l.r 6/10;
- c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo settore merceologico nell'ambito del mercato;
- d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;
- e) il settore o i settori merceologici richiesti.

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata attenendosi nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità, ai sensi dell'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regione-Enti locali sottoscritta in data 05/07/2012, che saranno meglio declinati ed eventualmente integrati con atto di Giunta Comunale:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa (individuale e/o societaria) ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, in assenza di norme regionali che prevedano la presentazione obbligatoria del DURC o del certificato di regolarità contributiva ai fini della partecipazione alla selezione. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio SUAP entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Responsabile dell'ufficio SUAP deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Responsabile del dell'ufficio SUAP sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, decorsi 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art. 21 SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale n°6/2010.



La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune (S.U.A.P.) - sede del posteggio - previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale—utilizzando l'apposito modello all'uopo predisposto.. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con l'obbligo di volturarla.

Al Comune – S.U.A.P. dovrà essere presentata la richiesta di subingresso del posteggio da parte dell'acquirente, su apposito modello, corredata dalla documentazione atta a dimostrare l'effettivo subentro nella titolarità, copia della certificazione notarile d'acquisto o affitto, fatta dal nuovo intestatario. Il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e rifiuti solidi urbani, in caso di subentro nel posteggio, effettuato dal precedente titolare, viene riferito al nuovo concessionario limitatamente al restante periodo di validità del pagamento stesso. In caso di revoca o rinuncia, la somma corrisposta non viene rimborsata e sarà introitata nelle casse comunali.

Art. 22 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

In caso di violazioni di particolare gravità al presente regolamento, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile dello S.U.A.P. può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 23 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile dello S.U.A.P. quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) l'operatore - titolare di autorizzazione itinerante - sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti morali o professionali;
- e) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
- f) non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;
- g) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Responsabile dello S.U.A.P. e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.



TITOLO III

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 24 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FORMA ITINERANTE

Il commercio itinerante su aree pubbliche è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate al tempo specificato nella scheda [Allegato "B"](#) per effettuare le operazioni di vendita e deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Deve essere rispettato l'orario di vendita in base alle disposizioni regionali ed alle ordinanze sindacali, nonché per quanto disposto dalla normativa in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, nella fascia oraria indicata nel suddetto allegato.

Nell'"Allegato B" sono indicate altresì le aree interdette all'esercizio del commercio in forma itinerante.

È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o posizionare banchi od attrezzature a terra.

Se l'attività è svolta con veicoli, i commercianti su aree pubbliche dovranno rispettare le prescrizioni della segnaletica stradale, le norme del Codice della Strada, nonché le norme igienico sanitarie.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio comunale:

- a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- c. in prossimità o corrispondenza di rotonde, intersezioni o curve;
- d. lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana;
- e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile del Servizio S.U.A.P..

Art. 25 AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE. MODALITA' DI RILASCIO

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune in cui si intende avviare l'attività.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al comune, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione dal servizio S.U.A.P..

La domanda viene assegnata in istruttoria al servizio S.U.A.P.. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora lo S.U.A.P. non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile S.U.A.P., deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notificazione.

Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione itinerante nel territorio lombardo.



Art. 26 AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SUBINGRESSO. REINTESTAZIONE. SOSPENSIONE. REVOCA

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio verranno reintestate al nuovo soggetto.

La reintestazione dell'autorizzazione del commercio su area pubblica in forma itinerante è effettuata dal Comune di residenza o di sede legale del subentrante.

In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile dello S.U.A.P. può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile dello S.U.A.P. quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio
- b) dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- d) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- e) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti morali o professionali;
- f) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
- g) non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;
- h) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Responsabile S.U.A.P. e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio.

Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

TITOLO IV

MERCATI STRAORDINARI, FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 27 MERCATI STRAORDINARI

I mercati straordinari, a carattere generale, possono essere programmati in tutti i periodi dell'anno, anche in occasione di eventi particolari e non soltanto nei periodi "natalizio, pasquale ed estivo".

Inoltre l'Amministrazione comunale può programmare i mercati autonomamente ed anche a richiesta di tre soggetti indicati alle lettere *a, b, c*.

Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare è di 12 (dodici).

La proposta può essere presentata, almeno 90 giorni prima della data prevista per l'effettuazione, per iscritto al Comune:

- a) Da almeno 15 operatori su area pubblica;
- b) Dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- c) Dalle Associazioni dei consumatori.



Entro il mese di settembre di ogni anno gli interessati possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive da svolgere nell'anno successivo.

Art. 28 FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Per l'istituzione delle fiere e altre manifestazioni similari sarà seguita la procedura indicata nelle Leggi nazionali e regionali (la pubblicazione del bando di gara, i termini per la presentazione delle domande, la conseguente indicazione dei soggetti che saranno ammessi, la procedura per formare e pubblicare la graduatoria, la pubblicazione della graduatoria e le eventuali istanze di rettifica nonché i soggetti a cui compete ricevere le domande e formulare la graduatoria e le eventuali successive rettifiche).

In occasione di fiere, manifestazioni, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del Servizio preposto, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio su aree pubbliche. In tali situazioni potrà essere concessa agli hobbisti l'autorizzazione all'occupazione di spazi, separati dai commercianti su area pubblica, ma sarà loro data la possibilità di effettuare scambi senza compensi in denaro.

L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali-funzionali, le dimensioni, i settori merceologici e gli orari saranno definiti con successivo atto istitutivo e mediante compilazione dettagliata della scheda di cui all'[Allegato "C"](#) del presente regolamento.

Presso lo S.U.A.P. è consultabile una planimetria aggiornata della zona destinata a fiera, con evidenza del numero dei posteggi, dislocazione e settori merceologici.

Art. 29 POSTEGGI PER FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Le aree destinate allo svolgimento delle fiere locali o quelle in cui si svolgono sagre, sono riservate ai titolari delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il Consiglio Comunale, con l'atto istitutivo della fiera, può stabilire che una parte dei posteggi sia utilizzata solo per determinate tipologie merceologiche, qualora la fiera corrispondente sia stata istituita come fiera di tali prodotti.

Hanno titolo di priorità nell'assegnazione di posteggi gli esercenti che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera di cui trattasi.

Le domande di partecipazione, prodotte in carta legale ed indirizzate al Comune debbono pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera e debbono contenere una copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o, per gli imprenditori agricoli, dell'autorizzazione. Debbono, infine, contenere l'indicazione dei metri quadrati che intendono occupare.

Il possesso del titolo di priorità suindicato nell'assegnazione del posteggio è attestato dal registro delle presenze della fiera. Per coloro i quali non possa essere documentato il numero delle presenze sulla fiera, la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività.

La data di inizio attività è attestata attraverso il registro imprese.

Il numero dei posteggi da attribuire a ciascun settore merceologico, alla somministrazione ed agli imprenditori agricoli, il corrispettivo e le modalità di riscossione della tassa occupazione suolo pubblico e rifiuti solidi urbani, sono riportati nell'atto istitutivo relativo alla manifestazione, nonché ogni altro onere ed incombenza.

L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco in relazione alle caratteristiche ed alle modalità di svolgimento della manifestazione.

L'operatore assegnatario che, il giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio al primo operatore dei presenti di quelli in precedenza esclusi.

Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, i giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

La graduatoria è affissa all'Albo Comunale almeno 20 giorni prima della svolgimento della fiera.



TITOLO V

ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 30 AREE E POSTEGGI FUORI MERCATO

Per i posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 3, lettera IX), si rimanda a quanto stabilito negli articoli 14 e 20 del presente regolamento.

I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 13 del presente regolamento.

In caso di modifica di posteggi sparsi, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II, il modello organizzativo degli stessi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività.

Le aree individuate per i posteggi fuori mercato sono riportate nella scheda di cui all'[Allegato "D"](#) del presente regolamento.

I periodi di svolgimento delle attività di cui trattasi, le dimensioni delle aree individuate, le caratteristiche strutturali, le tipologie merceologiche e gli orari saranno definiti con successivo atto istitutivo e mediante compilazione dei punti b), c), d), e), f), g) e h) della scheda di cui suindicato "Allegato D".

Presso lo S.U.A.P. è consultabile planimetria delle zone destinate a posteggi fuori mercato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 OBBLIGHI TRIBUTARI

Tutti i concessionari di posteggio sono tenuti all'adempimento degli obblighi tributari, consistenti nel pagamento della tassa temporanea di occupazione di suolo pubblico e della tassa giornaliera per lo smaltimento rifiuti, determinata secondo le tariffe vigenti, in base alla superficie occupata, indicata nell'atto di concessione, salvo i casi di esenzione previsti dai regolamenti e disposizioni comunali.

Qualora non vengano pagati, entro 15 giorni dalla scadenza senza giustificato motivo, gli oneri richiesti ai titolari di posto fisso (come da convenzione), l'Ufficio Comunale S.U.A.P. può disporre la sospensione o la revoca del diritto ad utilizzare il posteggio.

Art. 32 NORME IGIENICO-SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 e ss.mm.ii, oltre che alle norme contenute nelle Leggi e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.



Art. 33 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA'

Gli operatori commerciali su area pubblica che utilizzano impianti alimentati a gas per effettuare operazioni di cottura, friggitura e/o riscaldamento di alimenti, hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente, a scopo precauzionale, le norme relative alla conformità degli impianti di adduzione e combustione gas e sul loro corretto utilizzo.

I titolari di posteggio entro il 28 febbraio di ogni anno hanno l'obbligo di presentare:

- se operanti con autonegozio: certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli impianti elettrici e degli apparati termici incorporati nel veicolo, di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i.;
- se operanti con strutture mobili: certificazione di avvenuta revisione degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici mobili (bruciatori, fornelli e friggitrici e relativi impianti di adduzione gas gpl), di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i.;

Gli operatori commerciali ed in forma itinerante:

- Possono utilizzare apparati con capacità termica totale non superiore ai 35 chilowatt;
- Devono utilizzare bruciatori dotati di un rubinetto valvolato con comando termocoppia marcato CE;
- Devono utilizzare bombole di gpl munite di certificato di collaudo decennale a tenuta, nonché la fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- Devono avere presso il posteggio almeno un estintore a polvere di Kg, 6, in regola con la revisione semestrale di efficienza, posizionato in una zona facilmente accessibile;
- Non possono detenere bombole di gpl non allacciate;
- Gli utilizzatori che operano con gli autonegozi non possono tenere le bombole di gpl collocate all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato;
- Non possono in ogni caso detenere un quantitativo massimo superiore ai 75 chilogrammi;

Gli operatori commerciali su posteggio in occasione di fiere e gli operatori commerciali in forma itineranti hanno l'obbligo di avere al seguito la documentazione menzionata nei precedenti commi.

Gli operatori addetti al controllo (addetti al SUAP, Polizia Locale, altre forze di polizia) hanno la possibilità di impedire l'esercizio dell'attività ed allontanare dall'area mercatale o fieristica gli operatori commerciali che utilizzano impianti non a norma o per i quali non viene mostrata la regolarità tecnica.

Art. 34 CRITERI DI SPOSTAMENTO DEGLI OPERATORI

Nel caso in cui si verifichi la necessità di spostare taluni operatori per comprovati motivi di pubblica sicurezza, viabilità o di pubblico interesse, il Responsabile S.U.A.P., sentiti gli uffici competenti, individuerà gli spazi in cui gli operatori potranno operare temporaneamente o definitivamente.

Se gli operatori da spostare sono più di uno, si procederà mediante graduatoria formata in base all'anzianità di presenza individuata tramite la documentazione relativa alla concessione agli atti del Comune. A parità di anzianità di presenza, si terrà conto di chi ha iniziato per primo l'attività di commercio su aree pubbliche, da documentare da parte degli interessati.

In base all'ordine risultante dalla graduatoria, ogni operatore sarà invitato a scegliere la collocazione del proprio posteggio nell'area messa a disposizione del Comune.

Qualora, per ragioni di urgenza ed imprevedibili, non sia possibile attivare tale procedura, lo spostamento sarà determinato dal personale responsabile del mercato.

Di tali spostamenti sarà, comunque, data comunicazione scritta agli operatori interessati.

Nei casi inerenti l'esecuzione di opere pubbliche, dove è possibile la programmazione inerente il traffico e la viabilità, il Sindaco emette ordinanza dopo aver consultato le Associazioni di Categoria tramite i loro rappresentanti.



Art. 35 DIVIETI

È vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci nonché l'uso di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri per i quali è ammessa la prova degli articoli in vendita a condizione che il volume degli impianti di diffusione sonora sia mantenuto entro i limiti di moderazione e tali da non recare disturbo alcuno, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

È assolutamente vietato uccidere, spennare e spellare pollame, conigli e selvaggina.

È vietato il transito di veicoli durante lo svolgimento del mercato, nonché dei mezzi di soccorso e di polizia in situazioni d'urgenza.

È vietato accendere fuochi all'interno del mercato.

È proibito giocare, cantare, esercitare il mestiere di indovino.

È vietato recare danno agli impianti ed alla pavimentazione esistenti nell'area concessa e nell'area circostante, gli autori di tali atti, oltre alla sanzione stabilita, sono tenuto a rifondere l'entità del danno causato.

È vietato condurre cani od altri animali sprovvisti di museruola o non tenuti al guinzaglio.

È vietato porre in vendita o comunque detenere liquidi infiammabili.

È vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

È vietata la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

È vietata la propaganda religiosa, politica o sindacale e bancarelle relative alla raccolta di fondi (ONLUS) all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione della Polizia Locale, è ammessa nella loro prossimità.

Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nel settore alimentare o nelle aree contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 36 CARTA DI ESERCIZIO, ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI, SCIA

Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itinerante residente deve essere validata presso lo S.U.A.P. prima di iniziare l'attività e entro il termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività.

La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale, deve essere effettuata mediante utilizzo dell'apposito modello uniformato regionale entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno, con presentazione di adeguata documentazione allo S.U.A.P..

Il Responsabile S.U.A.P. potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositati.

Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari oppure effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la SCIA relativa all'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento CE 852/2004, la quale deve essere sempre esibita in originale agli organi preposti alla vigilanza

Art. 37 VIGILANZA

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la

18



ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata agli operatori individuati dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Gli appartenenti al Servizio-S.U.A.P. ed al Servizio di Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.

Art. 38 SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs 114/1998 e ss.mm.ii e dalla L.R. 6/2010 e ss.mm.ii, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00 con la procedura di cui alla vigente normativa.

Nei casi più gravi o in caso di recidiva, per la seconda volta nell'arco di un anno, il Funzionario adotterà, previa diffida alla prima violazione, provvedimenti di sospensione o revoca del posteggio.

Provvedimenti analoghi, vale a dire l'impossibilità a concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri o, nei casi più gravi, all'allontanamento definitivo dal mercato, possono essere adottati a carico dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio permanente.

1)E' previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1500,00 a euro 10.000,00 e la confisca delle attrezzature e della merce per chi effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

a) senza l'autorizzazione prescritta;

b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati, nonché la vendita in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);

c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai all'art. 21 comma 11 della l.r. 6/10;

2). Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.

3). E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chi incorra in una delle seguenti violazioni:

- estensione abusiva di oltre un terzo delle superficie autorizzata;

- mancato rispetto delle limitazioni e/o divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

- prosecuzione dell'esercizio per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione;

- mancanza della carta di esercizio e relativa attestazione annuale.

4). Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. lgs. 114/98, sono punite tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche non espressamente indicate nei precedenti commi del presente articolo, con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00;

5. Per la violazione degli altri obblighi di comunicazione previsti nel presente regolamento sono irrogate le sanzioni amministrative previste nel Regolamento comunale che individua le "sanzioni amministrative per il pagamento delle violazioni ai regolamenti comunali".

Art. 39 DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE

I "modelli allegati" - parti integranti del presente Regolamento - essendo atti di natura tecnica, vengono modificati con atto di Giunta Comunale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, per qualsiasi ulteriore disposizione valgono le norme inserite nelle altre disposizioni di Legge e di regolamento, in quanto applicabili, in materia di commercio su aree pubbliche, oltre a quanto stabilito dalla Regione Lombardia, con propri indirizzi regionali di programmazione di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si intendono abrogate tutte quelle precedenti che risultino con esse in contrasto.



Allegato "A" SCHEDA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE

- a) Mercato settimanale istituito in via sperimentale con **deliberazione del G.C. n. 19 del 22.07.2010**;
- b) Ubicazione dell'area destinata al mercato: **Piazza Italia**;
- c) Giorno di svolgimento del mercato: **venerdì**;
- d) Totale posteggi presenti nell'area mercato: n. 12, come di seguito suddivisi:
- n. 7 utilizzati per il settore alimentare;
 - n. 5 utilizzati per il settore non alimentare;
- e) L'inizio dell'occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore **06,30** alle ore **08,00**;
- f) Lo sgombero dell'area deve avvenire dalle ore **13,00**, alle ore **13,30**;
- g) Il titolare del posto fisso non potrà occupare il posteggio oltre il termine previsto delle ore **08,00**;
- h) l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avverrà alle ore **8,00**;
- i) dislocazione dei posteggi:
- - su area scoperta: tutti
 - - su area coperta: nessuno
 - - box fissati al suolo: nessuno
 - - vani in muratura: nessuno;
- j) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso lo S.U.A.P. comprensiva:
- di numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - di aree per il parcheggio e la sosta dei veicoli dei clienti sulle strade limitrofe;
- k) I posteggi destinati al mercato settimanale hanno tutti metrature non superiori a metri 12,0 (di larghezza) x metri 5,0 (di profondità) e sono assegnati come da seguente elenco:

Posteggio n°	Larghezza mt.	Profondità mt.	Tipologia	Titolare
01	07,00	05,00	non alimentare	
02	07,00	05,00	alimentare	
03	09,00	05,00	alimentare	
04	08,00	05,00	alimentare	
05	12,00	05,00	alimentare	
06	12,00	05,00	alimentare	
07	03,00	03,00	alimentare	
08	09,00	05,00	alimentare	
09	08,00	05,00	non alimentare	
10	08,00	05,00	non alimentare	
11	08,00	05,00	non alimentare	
12	08,00	05,00	non alimentare	

- l) spazio divisorio minimo tra un posteggio e quello adiacente: cm. 50;
- m) tipologie merceologiche escluse: nessuna;
- n) spazi per la sosta dei veicoli degli acquirenti: lungo la via Piazza Italia;



Allegato “B” SCHEDE DESCRITTIVE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- a) Tempo massimo per la sosta dei mezzi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante: **minuti 60**;
- b) L'orario di vendita deve essere compreso nella fascia dalle ore **7,00** alle ore **22,00**.
- c) Le aree interdette al commercio itinerante durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere: **tutto il territorio comunale, con la sola esclusione delle località Casone**;
- d) Le aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi di polizia stradale:
 - via Meucci
 - via Roma
 - via Varese
 - Piazza Italia
 - Via Manzoni
 - Via Vitali
 - Via Don Dilani
 - Via Battisti
 - Via Leonardo da Vinci
 - Via Pasteur
 - Via Gioberti
 - Via Volta
 - Via Piave
 - Via Clerici
 - Via Dante
 - Via Toti
 - Via Giotto
 - Via 24 Maggio
 - Via Jacini
 - Strada Provinciale n.31 nuova variante di Marcallo con Casone,
 - Strada Provinciale n. 224,
 - Strada Provinciale n. 128”;
- e) Le aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi igienico-sanitari: Area del Cimitero e posteggi annessi di Marcallo e Casone, ed eventuali altre aree vietate con provvedimento della Giunta Comunale per motivi di viabilità, igiene e pubblica necessità che confluiranno nel presente allegato.



Allegato "C"

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FESTA DI PRIMAVERA "Fiera di San Marco"-

1. Denominazione Fiera: Festa di primavera "Fiera di San Marco".
Deliberazione istitutiva n. _____ del Consiglio Comunale del _____ ;
2. Periodo: il giorno 25 del mese di aprile, in occasione della festa di primavera / ricorrenza della commemorazione di San Marco Evangelista;
3. Ubicazione: Via Manzoni, via Vitali, via Rossini, Piazza Italia, via Varese dal civico 12 sino a via Clerici, via Roma da via Clerici sino al civico 20 , via Clerici da via Roma a via 24 Maggio.
L'ubicazione attuale modifica quella precedentemente determinata con deliberazione n. 15 del Consiglio Comunale del 13.03.2003.
4. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dell'area: mq. 4000;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2688;
 - c) numero totale posteggi: n. 137;Non è stata operata alcuna suddivisione per tipologia merceologica.
Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono depositate presso lo S.U.A.P..
5. L'orario di svolgimento continuato risulta compreso fra le ore 07:30 e le ore 19:00.
L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 1 ora e 30 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.
6. L'assegnazione dei posteggi che risultino non utilizzati dai rispettivi assegnatari avverrà dalle ore 07:30 alle ore 08:30.
7. Tipologie merceologiche escluse: nessuna.



Allegato "D" SCHEDA DESCRITTIVA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

a) Le zone destinate a posteggi fuori mercato sono le seguenti:

-----,
-----,
-----,

b) I posteggi fuori mercato sono in totale n. 0 come di seguito specificati:

Posteggio n. -----: metri ----x----- titolare ----- – tipologia -----

Posteggio n. -----: metri ----x----- titolare ----- – tipologia -----

Posteggio n. -----: metri ----x----- titolare ----- – tipologia -----

Posteggio n. -----: metri ----x----- titolare ----- – tipologia -----

c) Periodo di svolgimento dell'attività: annuale

d) Caratteristiche e superficie del/i posteggio/i: -----

e) Tipo di struttura: area scoperta.

f) Settore: -----

g) Tipologia merceologica: non alimentare

h) Orario di attività: dalle ore 07:30 alle ore 13:00

L' eventuale installazione delle strutture è consentita a partire dalle ore 07:30. Entro le ore 13:30, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite. Gli eventuali rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori posti nella zona adiacente il cimitero;



Allegato "E" SCHEDA DESCRITTIVA DELLE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Le tipologie merceologiche utilizzabili per il commercio su aree pubbliche sono le seguenti:

- 1. PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA;**
- 2. PRODOTTI ALIMENTARI – DOLCIUMI;**
- 3. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI;**
- 4. CARNI CRUDE E COTTE;**
- 5. PRODOTTI ITTICI CRUDI E COTTI;**
- 6. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE;**
- 7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIA, CALZATURE;**
- 8. PRODOTTI DI PROFUMERIA, PER LA COSMESI, PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA;**
- 9. BENI STRUMENTALI;**
- 10. LIBRI, VIDEO, PUBBLICAZIONI, ARTICOLI MUSICALI, ARTICOLI PER IL TEMPO LIBERO, GIOCATTOLI;**
- 11. FIORI, PIANTE, SEMENTI, ARTICOLI DA GIARDINAGGIO;**
- 12. OPERE ARTISTICHE, COSE ANTICHE ED ANTIQUARIATO;**
- 13. PRODOTTI DI ERBORISTERIA.**

